



CRITERI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE A CARICO DEL SSN/SSR

A tutti i cittadini devono essere garantite le seguenti prestazioni:

1. **visita odontoiatrica:** anche al fine della diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo orale;
2. **trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche** (con accesso diretto): per il trattamento delle infezioni acute, emorragie, dolore acuto, (compresa pulpotomia, molaggio di irregolarità smalto-dentinali conseguente a frattura).

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE EROGABILI A CARICO DEL SSN AI CITTADINI IN ETÀ EVOLUTIVA (0-14 ANNI)

Ai cittadini in età evolutiva (fino al compimento del 14° anno di età) sono erogabili a carico del SSN:

a) la visita odontoiatrica: a tutti i soggetti in età evolutiva, senza limitazione di frequenza, anche con finalità preventiva educativa; nella visita sono comprese la radiografia endorale e l'eventuale rimozione di corpo estraneo. La visita può essere prescritta dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale o dallo specialista su ricettario SSN, salvo l'accesso diretto per le urgenze odontostomatologiche.

b) altre prestazioni, prescritte dallo specialista odontoiatra/maxillo facciale, riguardanti:

- estrazioni;
- chirurgia parodontale;
- chirurgia orale ricostruttiva;
- ablazione del tartaro;
- incappucciamento indiretto della polpa;
- trattamenti ortodontici, limitatamente ai minori con patologie ortognatodontiche a maggior rischio che versano in condizioni di vulnerabilità sanitaria e/o sociale

Le seguenti ulteriori prestazioni sono erogabili esclusivamente ai soggetti in età evolutiva (0-14 anni) residenti in Regione Lombardia:

- Applicazione di vernici cario-protettive e/o di sigillanti su denti permanenti e sesti da latte;
- Terapia riabilitativa delle lesioni cariose della dentatura decidua con tecniche restaurative provvisorie o minimali;
- Terapia delle lesioni dei denti permanenti;
- Applicazione di mantenitori di spazio nel caso di estrazione del V° deciduo con polpa compromessa (escluso il costo dell'apparecchio che è a carico del paziente).

E' inoltre possibile erogare le prestazioni di controllo delle patologie dento-parodontali della gravida residente in Regione Lombardia, mediante l'applicazione di protocolli dentoparodontali preventivi professionali mirati. Ciò in considerazione delle interrelazioni tra la patologia orale della madre e la patologia orale del bambino ed al fine di indirizzare correttamente i comportamenti preventivi della madre, già in fase di gravidanza.

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE EROGABILI AI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ SANITARIA

Ai soggetti definiti in condizioni di vulnerabilità sanitaria, devono essere garantite tutte le prestazioni odontoiatriche incluse nel nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, con l'esclusione dei manufatti protesici e degli interventi di tipo estetico.

Rientrano in questa condizione:

- pazienti in attesa di trapianto e post- trapianto (escluso trapianto di cornea);
- pazienti con stati di immunodeficienza grave (HIV o altre cause);
- pazienti con cardiopatie congenite cianogene o con insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV);
- pazienti con patologie oncologiche ed ematologiche in età evolutiva e adulta in trattamento con radioterapia o chemioterapia o bifosfonati o comunque a rischio di severe complicanze infettive;
- pazienti con emofilia grave o altre gravi patologie dell'emocoagulazione congenite, acquisite o iatrogene.

Esclusivamente per i residenti in Regione Lombardia, sono compresi in questa condizione:

- soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici;
- soggetti affetti da psicosi;
- soggetti affetti da epilessia;
- pazienti con cirrosi epatica, cirrosi biliare;
- pazienti con epatite cronica attiva;
- pazienti con insufficienza renale cronica;
- Patologie autoimmuni gravi;
- labiopalatoschisi (codice esenzione RNG040 "Altre anomalie congenite gravi ed invalidanti del cranio e/o delle ossa della faccia, dei tegumenti e delle mucose");
- alcune malattie rare: soggetti affetti da malattia rara ex All. 7 del DPCM 12.1.2017, in presenza di gravi pregiudizi per lo sviluppo e la funzione dell'apparato odontoiatrico connessi al quadro clinico della patologia (ad esempio RNG151 "Sindromi con displasia ectodermica");
- altre malformazioni congenite che comportino gravi pregiudizi per lo sviluppo e la funzione dell'apparato odontoiatrico.

I soggetti affetti da altre patologie o condizioni alle quali sono frequentemente o sempre associate complicanze di natura odontoiatrica (ad esempio: labiopalatoschisi e altre malformazioni congenite, alcune malattie rare, ecc.), potranno accedere alle cure odontoiatriche a carico del SSN solo se la condizione patologica stessa risulta associata ad una concomitante condizione di vulnerabilità sociale.

Rientra in tale categoria, esclusivamente i residenti in Regione Lombardia, la dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE EROGABILI AI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ SOCIALE.

Rientrano in questa condizione esclusivamente i residenti in Regione Lombardia, che si trovano nelle seguenti condizioni di vulnerabilità:

- invalidi di guerra e ex deportati da campi di sterminio a prescindere dalla titolarità pensione o assegno - (Esenzione G01);
- invalidi di guerra, a prescindere dalla titolarità pensione o assegno (Esenzione G02);
- invalidi per servizio - (Esenzioni: S01; S02; S03);
- invalidi civili al 100% (Esenzione C01);
- invalidi civili con accompagnamento (Esenzione C02);
- invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza (Esenzione C04);
- ciechi (Esenzione C05);
- sordomuti (Esenzione C06);
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, i familiari delle vittime del terrorismo e stragi di tali matrici (Esenzioni V01 e V02);
- pazienti sottoposti a terapia del dolore;

- danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex legge n. 238/1997, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992 (Esenzione N01);
- infortunati sul lavoro per il periodo della durata dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse, purchè indicato sulla prescrizione medica (Esenzione L04);
- titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (Esenzione E04);
- disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione (Esenzione E02);
- disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (Esenzione E12);
- cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (Esenzione E13);
- cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (Esenzione E13);
- soggetti rientranti nell'Accordo vigente tra Regione Lombardia e Ministero di Grazia e Giustizia.

A tutti i soggetti riconosciuti in condizioni di vulnerabilità sociale devono essere garantite le seguenti prestazioni:

- visita odontoiatrica;
- estrazioni dentarie;
- otturazioni e terapie canalari;
- ablazione del tartaro;
- applicazione di protesi rimovibili (escluso il manufatto protesico);
- applicazione di apparecchi ortodontici ai soggetti 0-14 anni con patologie ortognatodontiche a maggior rischio (escluso il costo del manufatto)
- apicificazione ai soggetti 0-14 anni.

La compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) segue le regole generali: il diritto ad accedere alle prestazioni odontoiatriche in regime di SSN non coincide automaticamente con il diritto all'esenzione, per cui si deve accertare prima il diritto all'erogazione delle prestazioni in regime di SSN e, di seguito, accertare il diritto ad un'eventuale esenzione dal ticket.

Non sono a carico del SSN/SSR gli interventi di tipo estetico e i manufatti protesici, ortodontici, implantologici e gnatologici, fatto salvo quanto precedentemente specificato.